Conferenza di servizi e Soprintendenze: le indicazioni del Mibact

9 Novembre 2017

[fusion builder container hundred percent="no" equal height columns="no" menu anchor="" hide on mobile="small-visibility,medium-visibility,largevisibility" class="" id="" background_color="" background_image="" background position="center center" background repeat="no-repeat" fade="no" enable_mobile="no" parallax speed="0.3" background parallax="none" video_webm="" video_ogv="" video url="" video mp4="" video_aspect_ratio="16:9" video_loop="yes" video_mute="yes" video_preview_image="" border_size="" border_color="" border_style="solid" margin top="" margin bottom="" padding top="" padding right="" padding bottom="" padding left=""][fusion builder row][fusion builder column type="1 1" layout="1 1" spacing="" center content="no" hover type="none" link="" min_height="" hide_on_mobile="small-visibility,medium-visibility,largevisibility" class="" id="" background_color="" background_image="" background_position="left top" background_repeat="no-repeat" border_size="0" border color="" border style="solid" border position="all" padding="" dimension_margin="" animation_type="" animation_direction="left" animation speed="0.3" animation_offset="" last="no"][fusion_text]

In un parere del 7 agosto scorso pubblicato di recente (<u>www.beniculturali.it</u>), l'Ufficio Legislativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha fornito indicazioni in tema di uffici competenti a partecipare alle conferenze di servizi e pertanto sul raccordo fra l'organizzazione del Ministero (Dpcm 171/2014 come modificato dal Dm 23 gennaio 2016) e la disciplina della conferenza di servizi (articoli 14 e seguenti della Legge 241/1990 come riformati dal D.lgs. 127/2016).

L'Ufficio Legislativo ricorda che il D.lgs. 127/2016, in tema di rappresentanza delle amministrazioni pubbliche nell'ambito della conferenza di servizi, prevede che:

- "ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso" (art. 14-ter, comma 3 della Legge 241/1990);
- la nomina di un rappresentante unico delle amministrazioni statali, ove alla

conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, al fine di snellire ulteriormente lo svolgimento della conferenza di servizi (art. 14-ter, comma 4 della Legge 241/1990).

Pertanto il criterio che deve guidare l'interpretazione e l'applicazione della partecipazione degli organi ministeriali alla conferenza di servizi – prosegue l'Ufficio Legislativo – è quello della massima semplificazione e snellezza procedurale che, in ambito regionale, impone la partecipazione, ove siano coinvolte le competenze di più uffici periferici, di un unico rappresentante ministeriale. Da ciò deriva che l'organizzazione interna dell'amministrazione non deve aggravare lo svolgimento della conferenza di servizi.

A livello di organizzazione ministeriale questo significa che:

- ogni qual volta gli interventi riguardino la competenza di più uffici periferici siti nel territorio regionale o riguardino le specifiche competenze della Commissione regionale per il patrimonio culturale, la competenza a partecipare alla conferenza spetta in via generale al Segretario regionale massimo organo ministeriale a livello regionale quale rappresentante unico del Ministero, in funzione di coordinamento. Trattandosi solo di una funzione di raccordo e coordinamento, il Segretario regionale non eserciterà in prima persona i poteri di tutela, ma dovrà acquisire le valutazioni tecnico-discrezionali degli uffici competenti ed esprimere poi in conferenza un parere di sintesi. Il Segretario comunque potrà, fatto salvo il ruolo di coordinamento, delegare la partecipazione alle riunioni della conferenza agli uffici periferici interessati in ragione delle specifiche competenze tecniche di volta in volta oggetto della conferenza;
- al di fuori di queste ipotesi, spetta alla Soprintendenza di settore partecipare alla conferenza di servizi, al fine di rendere le proprie determinazioni sull'intervento, in termini di assenso o dissenso congruamente motivato. Al riguardo si ricorda che il Dm 23 gennaio 2016 ha istituito la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio, accorpando in un'unica struttura la Soprintendenza Belle arti e Paesaggio con quella archeologica e pertanto i casi di interventi che riguardano la competenza di più Soprintendenze sono diventati residuali.
- nei casi dubbi, di possibile coinvolgimento di più uffici ministeriali, spetta al Segretario generale, in virtù della funzione di coordinamento, dover fornire i chiarimenti necessari a consentire il rapido svolgimento delle procedure ed evitare rallentamenti incompatibili con le esigenze di accelerazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]